

FAQ

Fondo Rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo – FRI-Tur

Decreto MITUR del 28 gennaio 2023 - Decreto Interministeriale MITUR-MEF del 28 dicembre 2021 – Art. 3 decreto-legge 6 novembre 2021 n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233.

1) Q: Il bando esclude la cumulabilità con la garanzia gratuita Fondo Centrale di Garanzia sezione turismo e ammette una garanzia Sace non attiva. È possibile garantire il finanziamento con la garanzia Fondo Centrale di Garanzia a pagamento, in Temporary crisis framework o in regime di esenzione?

A: Le due componenti del finanziamento (agevolata e bancaria) del FRI – Tur vengono gestite dalla banca convenzionata come fossero un unico finanziamento. Questo implica che le eventuali garanzie acquisite assisteranno con il medesimo grado sia il finanziamento agevolato sia il finanziamento bancario, in misura paritetica rispetto all'ammontare iniziale di ciascuno di essi. La quota agevolata del finanziamento è già coperta dalla garanzia di ultima istanza da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e quindi, al fine di evitare la duplicazione delle garanzie pubbliche, è fatto divieto assumere altre coperture finanziate con risorse pubbliche, compresa la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia indipendentemente dal regime di aiuti sulla quale insiste e dalla commissione prevista per il suo rilascio.

2) Q: Per quanto riguarda la delibera bancaria (da trasmettere al momento della presentazione della domanda), la stessa può essere condizionata ad esempio a un aumento di capitale o al buon esito dell'istruttoria per l'agevolazione FRI-TUR?

A: Il rilascio della delibera bancaria non può essere condizionata se non a quanto previsto nell'allegato 2 "Modello di sintesi di delibera" alla Convenzione MiTur – ABI – CDP, ossia a) alla trasmissione, da parte del Ministero, anche per il tramite del Soggetto Gestore, del Decreto di Concessione; b) al rispetto dei termini fissati dall'articolo 9 del decreto del Ministro del turismo del 28 dicembre 2021 emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; c) al positivo esito delle consuete verifiche legali.

3) Q: La delibera bancaria può essere condizionata a futuri aumenti di capitale o alla delibera positiva della domanda di contributo?

A: La delibera bancaria può essere condizionata alla trasmissione, da parte del Ministero, del decreto di concessione come previsto dall'allegato 2 "Modello di sintesi di delibera" alla Convenzione MiTur – ABI – CDP. L'allegato 4 – "Linee guida" alla Convenzione MiTur – ABI – CDP prevede altresì che la banca possa indicare nel contratto di finanziamento degli "eventi rilevanti", volti a tutelare la posizione deliberata da eventuali deterioramenti della situazione economica-patrimoniale (cfr romanino iii) dell'art. 4.13 delle linee guida).

4) Q: La somma tra il finanziamento bancario a tasso agevolato ed il finanziamento bancario a tasso di mercato deve avere una percentuale minima rispetto all'ammontare complessivo delle spese ammissibili? Oppure la somma dei due finanziamenti dipende da quanto la banca è disposta a concedere?

A: La normativa non prevede alcuna percentuale minima del finanziamento agevolato e, di conseguenza, del finanziamento bancario rispetto all'ammontare complessivo delle spese ammissibili. L'importante è che

venga rispettata la piena copertura delle spese necessarie per la realizzazione dell'investimento anche con altre fonti finanziarie (e mezzi propri).

5) Q: Cosa accade al finanziamento bancario se l'iter istruttorio della domanda non ha esito positivo?

A: Il Finanziamento (inteso come insieme di finanziamento bancario e finanziamento agevolato) nel caso in cui la domanda di agevolazione non venga ritenuta ammissibile, non sarà perfezionato. In tal caso, la banca potrà decidere nella propria autonomia se finanziare comunque l'impresa che ne abbia fatto richiesta.

6) Q: quali sono le modalità di pagamento ammissibili ai fini della tracciabilità delle spese?

A: Per quanto riguarda i pagamenti devono avvenire con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l'immediata riconducibilità alle fatture o ai giustificativi di spesa per cui è richiesto il contributo. Con questo si intendono pagamenti fatti con bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD, assegno non trasferibile, bancomat, carta di credito aziendale, accompagnata dall'evidenza della quietanza su conto corrente che attesti il trasferimento del denaro tra beneficiario e fornitori.